

# **COMUNE DI GRADO**

## **PROVINCIA DI GORIZIA**



# **REGOLAMENTO**

## **POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 50 dd. 07.12.2015

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

#### **CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

- Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

#### **CAPO III - FERETRI**

- Articolo 7 - Deposizione del cadavere nella cassa
- Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 - Caratteristiche delle casse
- Articolo 10 - Fornitura gratuita di casse
- Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

#### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

- Articolo 12 - Trasporti
- Articolo 13 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento
- Articolo 15 - Orario dei trasporti
- Articolo 16 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 17 - Riti religiosi
- Articolo 18 - Trasferimento di salme o cadaveri
- Articolo 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti

### **TITOLO II - CIMITERI**

#### **CAPO I - CIMITERI**

- Articolo 23 - Elenco cimiteri
- Articolo 24 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 25 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 27 - Ammissione nei cimiteri di Fossalon e Barbana

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Articolo 28 - Disposizioni generali

Articolo 29 - Piano regolatore cimiteriale

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Articolo 30 - Inumazione

Articolo 31 - Cippi e Lapidi

Articolo 32 - Tumulazione

Articolo 33 - Deposito provvisorio

## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Articolo 34 - Esumazioni ordinarie

Articolo 35 - Esumazione straordinaria

Articolo 36 - Estumulazioni

Articolo 37 - Esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria

Articolo 38 - Disponibilità dei materiali ed oggetti da recuperare

## **CAPO V - CREMAZIONE**

Articolo 39 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 40 - Urne cinerarie

Articolo 41 - Affidamento delle ceneri ai familiari

Articolo 41-bis – Dispersione delle ceneri e luoghi di dispersione

Articolo 41 ter – Deposito provvisorio

Articolo 42 - Registri cimiteriali

Articolo 43 - Senso comunitario della morte

Articolo 44 – Tariffe

Articolo 45 - Controlli

## **CAPO VI - DISCIPLINA DEI CIMITERI**

Articolo 46 - Orario

Articolo 47 - Disciplina dell'ingresso

Articolo 48 - Divieti speciali

Articolo 49 - Riti funebri

Articolo 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe

Articolo 51 - Fiori e piante ornamentali

Articolo 52 - Materiali ornamentali

Articolo 53 – Rifiuti prodotti nel cimitero

## **TITOLO III- CONCESSIONI**

## **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Articolo 54 - Sepolture private
- Articolo 55 - Durata delle concessioni
- Articolo 56 - Modalità di concessione
- Articolo 57- Uso delle sepolture private
- Articolo 58 -Manutenzione delle sepolture
- Articolo 59 - Costruzione dell'opera - Termini

## **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Articolo 60 - Divisione, Subentri
- Articolo 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 62 - Rinuncia a concessione di aree libere destinate alla costruzione di tombe di famiglia
- Articolo 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

## **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Articolo 64 - Revoca
- Articolo 65 - Decadenza
- Articolo 66 – Estinzione
- Articolo 67 – Concessioni perpetue
- Articolo 68 – Vigilanza del comune

## **TITOLO IV- LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 69 - Opere di costruzione o installazione lapidi all'interno dei cimiteri
- Articolo 70- Responsabilità - Deposito cauzionale
- Articolo 71 - Materiali di scavo
- Articolo 72 - Orario di lavoro
- Articolo 73 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 74 - Vigilanza
- Articolo 75 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 76 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 77 - Mappa

Articolo 78 - Annotazioni in mappa

Articolo 79 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

## **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 80 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 81 - Cautele

Articolo 82 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 83 - Concessioni pregresse

Articolo 84 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto di concessione

### **ALLEGATI:**

**ALLEGATO A) – TARIFFARIO OPERAZIONI CIMITERIALI**

**ALLEGATO B) – TARIFFARIO CONCESSIONI CIMITERIALI**

**ALLEGATO C) - MODULO DI COMUNICAZIONE PER INSTALLAZIONE LAPIDI E/O  
COPRITOMBA**

# **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 ed alla Legge Regionale n. 12 del 21 ottobre 2011 e del Regolamento Regionale pubblicato sul BUR del 09 settembre 2015, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **Articolo 2 Competenze**

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASS.
- 3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

### **Articolo 3 Responsabilità**

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Articolo 4** **Servizi gratuiti e a pagamento**

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
- e) la fornitura della cassa per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa o in caso di disinteresse degli stessi, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;
- f) il recupero e trasporto delle salme accidentate decedute sulla pubblica via o luogo pubblico;
- g) il trasporto e la sepoltura in campo comune o ossario comune dei resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.

2) Tutti gli altri servizi indicati nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con delibera di giunta soggetta a revisione periodica.

3) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 5** **Atti a disposizione del pubblico**

1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero e pubblicati sul sito del comune:

- a) l'orario di apertura e chiusura (cimitero di "Valle Le Cove e Fossalon);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II**

## **DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **Articolo 6**

#### **Deposito di osservazione ed obitori**

- 1) Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
- 2) Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
- 3) Il deposito di osservazione riceve le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico o decedute in abitazione, se disposto dal medico che constata il decesso o se richiesto dai famigliari. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione e durante tale periodo e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 5) La sorveglianza è esercitata mediante apposite strumentazioni e/o con la presenza di personale con tale funzione.
- 6) Il cimitero di “Valle Le Cove” dispone di due camere mortuarie, luoghi destinati alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione, che funziona come deposito di osservazione delle salme.

### **CAPO III**

#### **FERETRI**

### **Articolo 7**

#### **Deposizione del cadavere nella cassa**

- 1) Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in una cassa avente le caratteristiche di legge e di quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n. 285, nonché di quanto disposto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d) della Legge n.12/2011 e dall'art.9 del Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria.
- 2) In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
- 3) Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia classificata dalla legge come infettiva – diffusiva, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria, indicherà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.



6) Le salme accidentate, durante il periodo di permanenza nel luogo del sinistro, devono essere ricoperte con un lenzuolo e sottratte alla vista di tutti coloro che non hanno compiti istituzionali di servizio connessi ai procedimenti giudiziari e di polizia mortuaria.

### **Articolo 8** **Verifica e chiusura feretri**

L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto e sepoltura, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto incaricato dalla famiglia del defunto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale, così come previsto dall'art.21 della L.R. n.12/2011.

### **Articolo 9** **Caratteristiche delle casse**

1) Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione, della esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d) della L.R. n.12 del 21/10/2011.

2) La Giunta Regionale nel definire i requisiti di cui al comma 1 prevede l'utilizzo di tecniche costruttive o di dispositivi che facilitano il processo di scheletrizzazione del cadavere e le operazioni di estrazione dei resti mortali, in conformità delle norme igienico-sanitarie e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3) Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti ed i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.

4) I requisiti per la costruzione delle casse lignee ad uso funerario, di cui all'articolo 19 della L.R. n.12/2011, sono quelli stabiliti con le norme tecniche UNI 11520 e 11519. Per i particolari si rimanda all'art.9 del Regolamento Regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.36 del 09 settembre 2015.

### **Articolo 10** **Fornitura gratuita di casse**

1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa ed il trasporto per i cadaveri dei defunti indigenti ed appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel comune o residenti in esso al momento del decesso. Nell'ipotesi di persone decedute nel comune, ma residenti in altro comune, i relativi oneri sono a carico del comune di residenza, così come nel caso di inumazione in altro comune, dove sia avvenuto il decesso, di persone residenti, gli oneri della inumazione sono a carico del comune di residenza.

- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dai Servizi Sociali del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.
- 3) Per le finalità di cui al precedente comma 1) il Comune stipula apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo decoro.
- 4) Nei casi di disinteresse da parte dei familiari, il comune è tenuto a promuovere qualsiasi iniziativa per il recupero delle somme pagate.

### **Articolo 11** **Piastrina di riconoscimento**

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
- 2) Per i cadaveri di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed il luogo di rinvenimento.

## **CAPO IV** **TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 12** **Trasporti**

- 1) Il trasporto funebre è un servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di salma, cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o rinvenimento, fino al luogo della sepoltura o cremazione.  
Per il trasporto funebre valgono le norme previste dal capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 ed al Capo VI della L.R. n.12/2011.
- 2) Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4 lettera d), della L.R. n.12/2011, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
- 3) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di cadaveri rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- 4) Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Articolo 13** **Modalità del trasporto e percorso**

- 1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

#### **Articolo 14**

#### **Trasporti gratuiti ed a pagamento**

- 1) I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26;
- 2) I trasporti gratuiti sono riservati ai cadaveri di cui all'art. 10.

#### **Articolo 15**

#### **Orario dei trasporti**

- 1) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, in accordo con il Parroco (se esequie religiose), fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario dell'ora del decesso, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- 2) I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

#### **Articolo 16**

#### **Norme generali per i trasporti**

- 1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art.30 del D.P.R. 285/90 e delle norme regionali.
- 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà' il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

#### **Articolo 17**

#### **Riti religiosi**

- 1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) Il feretro può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **Articolo 18**

### **Trasferimento di salme o cadaveri**

- 1) Il trasporto di salme ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2) Ai sensi dell'art.10 della legge n.12/2011 e della direttiva della Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia n.0020894/p di data 02.12.2014, è consentito, sia durante il periodo di osservazione sia ad accertamento necroscopico effettuato e sempre se non sono state evidenziate dal medico necroscopo particolari controindicazioni, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, il trasferimento della salma o del cadavere in cassa aperta, al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in un Comune diverso.
- 3) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Articolo 19**

### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l' inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività', il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Articolo 20**

### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

- 1) Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune per i decessi avvenuti sul proprio territorio comunale.
- 2) L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile e vale anche come autorizzazione al trasporto se il Comune di destinazione è situato entro i confini della regione Friuli Venezia Giulia;
- 3) Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.

4) Per le salme provenienti da altri comuni, a cura del personale comunale addetto dev'essere accertata l'integrità del feretro, la regolarità dei documenti e del feretro ai fini della tipologia della sepoltura cui è destinato.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa come previsto dalle norme di legge.

## **Articolo 21**

### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1) Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale stipulata a Berlino il 10/2/1937, approvata e resa esecutiva con regio decreto 1° luglio 1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

Nel primo caso i trasporti sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo e precisamente: i cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo. Tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

2) Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata della documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

3) Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

## **Articolo 22**

### **Trasporto di ceneri e resti**

1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Il trasporto di ossa chiuse in cassette metalliche ed il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito quindi anche dai familiari con mezzi propri.

3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40.

## **TITOLO II - CIMITERI**

## **CAPO I CIMITERI**

### **Articolo 23 Elenco cimiteri**

1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) Cimitero di Grado "Valle Le Cove"
- b) Cimitero di Fossalon
- c) Cimitero dell'Isola di Barbana

### **Articolo 24 Disposizioni generali - Vigilanza**

1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

1) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3) Alla manutenzione dei cimiteri, così' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o alla Ditta appaltatrice cui siano assegnati i Servizi di gestione Cimiteriale.

### **Articolo 25 Reparti speciali nel cimitero**

1) Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità' straniera. Con deliberazione giunta n.123 del 31 luglio 2014 è stato individuato quale reparto speciale da destinare alla sepoltura dei defunti appartenenti alla religione islamica deceduti sul territorio del Comune di Grado oppure deceduti fuori ma aventi in esso la residenza anagrafica, il campo n.13 del Nuovo Ampliamento del cimitero di Fossalon.

2) Le concessioni di tale aree sono soggette al pagamento della relativa tariffa.

3) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità', o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **Articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute nel territorio comunale qualunque ne sia stata in vita la residenza;
- i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori Comune ma aventi in vita, la residenza o l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) nel Comune;
- i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata;
- i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dall'art.25 della L.R n.12/2011;

2) Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

#### **Articolo 27**

#### **Ammissione nei cimiteri di Fossalon e Barbana**

1) Nel cimiteri siti nella frazione di Fossalon e nell'Isola di Barbana, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, i cadaveri delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori.

2) Nel cimitero di Barbana è prevista, a discrezione del Responsabile del Santuario, la sepoltura dei cadaveri di persone che abbiano reso servizi al Santuario stesso.

### **CAPO II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Articolo 28**

#### **Disposizioni generali**

1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

## **Articolo 29**

### **Piano regolatore cimiteriale**

- 1) Entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale e' tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- 2) Il piano di cui al primo comma e' sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.S.. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3) L'elaborazione del PRC dovrà tener conto di quanto segue:
  - a) dell'andamento medio della mortalità, nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni future, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività';
  - d) tumulazioni individuali (loculi);
  - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi;
  - f) cellette ossario;
  - g) nicchie cinerarie;
  - h) ossario comune;
  - i) cinerario comune.
- 5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- 6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità' rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
- 7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- 8) Ogni dieci anni il Comune e' tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.



### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 30 Inumazione**

- 1) L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dagli art. 71 – 72 - 73 del D.P.R. n.285 /1990, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
- 2) Le inumazioni si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta o non sia disponibile una sepoltura privata.
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
- 3) Nel cimitero è riservato almeno un campo da destinare alle inumazioni speciali cioè all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni o estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

#### **Articolo 31 Cippi - Lapidi**

- 1) Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 4° comma, da un cippo. Sulle fosse a rotazione possono essere collocati esclusivamente cippi e lapidi, di colore chiaro per l'80% della superficie visibile. I marmi ammessi per il raggiungimento della quota dell'80% saranno la pietra d'Istria, di Aurisina, graniti sardi o similari. Le lapidi di testa dovranno essere finite anche nella parte posteriore.  
La posa degli ornamenti funerari deve garantire una superficie libera pari almeno ai 33% (m. 0.53) dell'area.  
La misura d'ingombro del segno funerario è di m 2,00 x 0,80, con corridoi laterali di m 0,50 e di testa di m 0,70. L'altezza massima dell'elemento verticale di testa non dovrà superare m 1,00 dal livello dei corridoi laterali.
- 2) La misura d'ingombro del segno funerario per le sepolture private individuali e doppie, devono rispettare le seguenti misure: tipologia 1) m.2,20 x 0,80 – tipologia 2) m.2,20 x 1,20 tipologia 3) m.2,20x1,60, con corridoi laterali di m.0,50 mentre per quel che riguarda l'altezza massima dell'elemento verticale di testa, lo stesso dovrà avere misure compatibili con le lapidi circostanti.
- 3) Sia nei campi comuni che nelle sepolture private, verrà applicata sul cippo una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 4) A discrezione dei privati, può essere installata una lapide e/o copritomba.
- 5) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa anche in caso di danni provocati da eventi atmosferici eccezionali ed imprevedibili.
- 6) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art.69 del DPR 10/9/1990, n. 285.

7) I concessionari e gli aventi diritto di tombe individuali e di famiglia sono autorizzati a ricordare sulle lapidi e monumenti i loro congiunti defunti anche se non sepolti nella stessa tomba, purché dall'iscrizione risulti che si tratta di semplice ricordo, con l'apposizione della sigla "p.m." (per memoria).

### **Articolo 32 Tumulazione**

1) La tumulazione è la collocazione di un feretro, di una cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo salma, in tomba di famiglia o in loculo ossario. I feretri dovranno essere conservati nei loculi salma e nelle tombe di famiglia per un periodo di almeno venti anni.

Qualora il comune provvedesse ai sensi dell'art.3 del Regolamento Regionale ed ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n.12/2011, alla costruzione di loculi aerati, il termine di conservazione in detti loculi sarà ridotto a 10 anni.

2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990, n. 285.

4) Nei loculi ossari/cinerari costruiti dal comune, è data la possibilità di tumulare una sola cassetta in caso di resti ossei e fino a n.2 urne cinerarie. In questo caso, al momento della tumulazione della seconda urna verrà richiesto nuovamente il pagamento della tariffa relativa alla concessione del loculo e da quel momento ripartiranno i 30 anni di decorrenza.

5) Nei loculi salma concessi in uso per 35 anni di cui all'art.55, è consentita a richiesta, la tumulazione oltre che del cadavere per il quale viene concesso il loculo, anche di una cassetta contenente resti ossei o un' urna cineraria. In questo caso, il richiedente dovrà provvedere autonomamente ed a proprie spese all'apertura del loculo ed alla sostituzione della lastra di copertura.

6) Per quanto attiene alle modalità, di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

### **Articolo 33 Deposito provvisorio**

1) A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo in uso al comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2) La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

3) La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, per un periodo non superiore a 12 mesi, rinnovabili.

Il canone di utilizzo e' calcolato mensilmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale costituito dalla tariffa prevista per l'intero periodo provvisorio nonché dal costo per la successiva estumulazione e tumulazione o inumazione.

5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 34 Esumazioni ordinarie**

1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali.

2) In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo, il comune può stabilire un tempo di rotazione maggiore.

3) Le esumazioni ordinarie decennali possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile eseguirle nei mesi invernali: dal mese di novembre a quello di marzo e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

4) E' compito del responsabile dei servizi cimiteriali organizzare le operazioni cimiteriali.

5) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con ordinanza del Sindaco da affiggere all'albo pretorio ed all'albo cimiteriale, almeno 30 giorni prima delle operazioni di esumazione.

6) Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in loculo ossario, o in sepolture private. Nel qual caso le ossa sono raccolte in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.

7) Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

8) In caso di incompleta mineralizzazione del cadavere la sua inumazione viene prolungata per cinque anni nel campo degli inconsunti o su disposizione dei famigliari si può procedere alla sua cremazione.

9) Qualora l'utente richiedesse un'esumazione ordinaria prima della data fissata per l'esumazione massiva del campo, la stessa sarà equiparata ad una esumazione da sepoltura privata e ne verrà richiesta la relativa tariffa.

### **Articolo 35 Esumazione straordinaria**

- 1) L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- 3) Quando l'esumazione straordinaria non è disposta dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i Servizi Sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.
- 4) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare presso l'Azienda Sanitaria se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
- 5) Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

### **Articolo 36** **Estumulazioni**

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- 3) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, si procederà, su specifica richiesta dei famigliari, alla sua inumazione per cinque anni nel campo degli inconsulti oppure alla sua cremazione.
- 4) Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

### **Articolo 37** **Esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria**

- 1) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

### **Articolo 38** **Disponibilità dei materiali ed oggetti da recuperare**

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa che sono tenuti a preavvisare entro otto giorni prima dell'inizio delle esumazioni se intendono ritirarli.
- 2) Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma 1, i materiali e le opere restano a disposizione del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o eliminarli come rifiuti.
- 3) Qualora gli aventi diritto siano a conoscenza che con il cadavere siano stati sepolti oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso al responsabile di servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 4) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni, devono essere consegnati al comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto.

## **CAPO V C R E M A Z I O N E**

### **Art. 39**

#### **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

##### A- Cremazione di cadavere

1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso ai sensi dell'art. 3 della Legge 130 del 30 marzo 2001 e dell'art.41 della Legge Regionale n.12/2011, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

La volontà del defunto deve risultare da:

- a) Disposizione testamentaria o dichiarazione resa dal defunto al comune di residenza;
- b) Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- c) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- 2) A prescindere dalla manifestazione di volontà in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione dovrà essere corredata dal certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificato non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.
- 3) L'autorizzazione alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto, alla tumulazione o inumazione in ambito regionale.
- 4) In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
- 5) Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

##### B) Cremazione di resti mortali e di ossa

A richiesta degli aventi titolo, con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale risulti che il defunto in vita, non aveva mai espresso volontà contraria alla cremazione, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui cimitero sono custoditi i resti mortali, rilascia l'autorizzazione alla cremazione di ossa e di resti mortali inconsunti rinvenuti dopo le operazioni di esumazione ordinaria (trascorsi 10 anni dall'inumazione) o di estumulazione ordinaria (trascorsi 20 anni dalla tumulazione). Per la cremazione dei resti mortali inconsunti o ossa non è necessaria la certificazione medica che attesti l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

#### **Art. 40** **Urne cinerarie**

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa, portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
- 2) Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
  - a) tumulate in loculo ossario individuale, in loculo salma (già concesso per la tumulazione del cadavere di un familiare), in tombe di famiglia ad edicola o a cassone;
  - b) inumate in tombe a sterro di famiglia, doppie o individuali previa inserimento dell'urna in apposita nicchia di cemento o pozzetto in pvc;
  - c) essere affidate ai familiari del defunto secondo quanto previsto dal successivo art. 41 a condizione che le stesse siano conservate in luoghi confinati e stabili (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protette da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. E' vietata l'inumazione delle stesse;
  - d) disperse secondo quanto previsto dal successivo art.41 bis.
- 3) Qualora la famiglia non provveda con alcuna delle predette forme, le ceneri sono disperse nel cinerario comune del cimitero di Valle Le Cove.
- 4) La dispersione delle ceneri nel cinerario comune è eseguita alla presenza di personale autorizzato dal comune che ne certifica l'esecuzione a mezzo di apposito verbale.
- 5) E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.
- 6) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, ferme restando le autorizzazioni previste dalla legge, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

#### **Art. 41** **Affidamento delle ceneri ai familiari**

- 1) L'affidamento di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali del comune di decesso, sulla base dell'espressa volontà del defunto che deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
  - a) disposizione testamentaria o dichiarazione autografa (da pubblicare ai sensi dell'art.620 del Codice Civile);
  - b) dichiarazione resa al comune di residenza o di fronte a pubblici ufficiali;

- c) iscrizione ad associazioni riconosciute: per l'affidamento delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate ed il soggetto affidatario. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

In mancanza di tali disposizioni testamentarie, la volontà del defunto di affidamento delle ceneri deve essere manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è sufficiente che si esprima la maggioranza di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Nell'ipotesi di concorrenza di soli due parenti dello stesso grado, la volontà sarà espressa da entrambi.

Nel caso in cui, la volontà relativa all'affidamento delle ceneri sia stata espressa al Comune di residenza, e l'istanza per l'autorizzazione sia rivolta al Comune di residenza e non al comune di decesso, qualora gli stessi non coincidano, nulla osta affinché il provvedimento possa essere rilasciato dal comune di residenza, fatte salve le necessarie comunicazioni tra le amministrazioni coinvolte.

2) La volontà del defunto dovrà essere espressa anche in merito all'individuazione dell'affidatario che può essere anche una persona diversa dai familiari. Non è possibile l'affidamento congiunto a più soggetti, tranne nel caso che il de cuius abbia disposto il collocamento dell'urna dopo la morte dell'affidatario. Il nuovo affidatario dovrà comunque richiedere nuova autorizzazione al comune.

In caso di rinuncia dell'affidatario, l'urna verrà consegnata e conservata presso il cimitero comunale, ovvero presso un cimitero scelto dall'affidatario, il quale si assumerà anche gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

3) In caso di decesso dell'affidatario, l'art. 44, comma 5 della Legge n.12/2011 dispone che chiunque rinverga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

4) In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario è tenuto a dare comunicazione, entro 30 giorni, al comune di ultima residenza del defunto ed al comune di nuova destinazione dell'urna.

5) L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata a seguito della presentazione di un'istanza, in bollo, da parte del soggetto affidatario, nella quale sarà indicata la sua qualità di avente diritto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione da cui si evinca la volontà del defunto o la dichiarazione dei soggetti individuati nel comma 1. L'istanza dovrà contenere inoltre:

- i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario nonché del defunto ivi comprese le indicazioni circa il luogo di decesso e di cremazione;
- i dati relativi al luogo di conservazione dell'urna;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso all'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- la dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la dichiarazione di conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza, entro il termine massimo di 30 giorni.

A seguito della presentazione dell'istanza, verrà rilasciata da parte del Comune, l'autorizzazione all'affido personale delle ceneri, in base alla quale si provvederà, mediante sottoscrizione di apposito verbale, alla consegna dell'urna sigillata.

## **Articolo 41 bis**

### **Dispersione delle ceneri e luoghi di dispersione**

1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, in conformità a quanto previsto dall'art.411, comma 2 del codice penale come modificato dall'art.2 della Legge 130/2001;

2) La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione ed il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino alla data del decesso.

3) La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni vi provvede:

a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;

b) l'esecutore testamentario;

c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

In mancanza dei soggetti di cui al comma 3, provvede alla dispersione il personale individuato dal comune.

4) Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nel cinerario comune del cimitero. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:

- in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- in mare, ad oltre 1 miglio dalla riva e comunque in tratti liberi da manufatti e natanti. La dispersione in questo caso dovrà essere eseguita in giornate senza vento e mare calmo. Inoltre la dispersione in mare può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenenti le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile (es. pasta di pane) oppure con il versamento delle ceneri direttamente in mare.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per svuotamento delle ceneri nel cinerario comune.

E' vietata la dispersione in aria (al vento). La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.



- 5) La dispersione può avvenire anche in un comune diverso da quello di decesso previo assenso/nulla osta da parte dell'amministrazione comunale interessata.
- 6) La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere, in quanto compatibili, le medesime indicazioni previste per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, nonché i dati anagrafici del soggetto che provvede alla dispersione, il luogo di dispersione e l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.
- 7) A seguito della presentazione dell'istanza, verrà rilasciata da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, in base alla quale il gestore del crematorio provvederà alla consegna dell'urna sigillata. L'incaricato alla dispersione dovrà provvedere alla dispersione stessa entro 60 gg ed a dispersione avvenuta, dovrà produrre all'ufficio cimiteriale, una dichiarazione sostitutiva con la quale l'incaricato alla dispersione attesterà oltre che l'avvenuta dispersione, anche l'ora, il giorno ed il luogo in cui essa è avvenuta.

#### **Articolo 41 ter**

#### **Deposito provvisorio**

E' consentito il deposito gratuito dell'urna cineraria presso il cimitero, per un massimo di 60 giorni. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei famigliari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

#### **Articolo 42**

#### **Registri cimiteriali**

- 1) Il Comune istituisce, presso l'Ufficio dello Stato Civile, un apposito registro in cui sono annotate in ordine progressivo e cronologico le espressioni di volontà riguardanti la cremazione, l'affidamento o la dispersione delle ceneri. La manifestazione della volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2011 n.130.
- 2) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
- 3) A cura dell'ufficio cimiteriale dovrà inoltre essere tenuto un registro che dovrà contenere:
- a. i dati anagrafici, di residenza e di morte del defunto che aveva manifestato la volontà;
  - b. i dati anagrafici e di residenza della persona affidataria o incaricata alla dispersione;
  - c. la data ed il luogo dell'affidamento o di dispersione;
  - d. le autorizzazioni rilasciate e le eventuali variazioni successive ed ogni altra annotazione relativa alla destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

#### **Articolo 43**

#### **Senso comunitario della morte**

1) Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata presso il cimitero apposita targa individuale o collettiva che riporta i dati anagrafici del defunto. Il luogo per l'apposizione della targa verrà individuato dall'Amministrazione comunale. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

2) Sono consentite forme rituali di commemorazione nei luoghi di dispersione delle ceneri ma non l'installazione di oggetti o manufatti.

#### **Articolo 44 Tariffe**

Sono eseguite a titolo gratuito le seguenti operazioni:

- affidamento delle ceneri ad un familiare;
- dispersione delle ceneri effettuata dall'incaricato;
- dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune;

Sono eseguite a titolo oneroso (con tariffa già stabilita dalla Giunta con apposito provvedimento) le seguenti operazioni:

- inumazione/tumulazione/estumulazione di urne cinerarie in tombe in concessione;

#### **Articolo 45 Controlli**

Il comune vigila e controlla l'applicazione delle norme sopra specificate secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/09/1990 n.285 e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

### **CAPO VI**

#### **DISCIPLINA DEI CIMITERI**

#### **Articolo 46 Orario**

1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'orario per i visitatori è il seguente:

- **orario estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 07:00 alle ore 20:00**
- **orario invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 08:00 alle ore 17:00**

2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3) L'avviso di chiusura e' dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Quindici minuti dopo il segnale, il Cimitero viene chiuso.

4) Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali, che per la loro specificità possano provocare pregiudizio alla incolumità dei visitatori o per la loro presenza, trovare ostacolo, è data facoltà al comune di limitare l'accesso pubblico a specifici ambiti cimiteriali. Va data in ogni caso preventiva informazione pubblica mediante affissione d'avviso agli ingressi dei cimiteri con almeno 10 giorni di anticipo ed una preventiva ed adeguata informazione.

### **Articolo 47** **Disciplina dell'ingresso**

1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Per comprovati motivi di salute o di handicap, il Comune può concedere il permesso di ingresso a mezzo di biciclette o con mezzi destinati ai disabili, fissando i percorsi e gli orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori. La richiesta di ingresso va presentata in marca da bollo agli uffici cimiteriali, che provvedono a rilasciare il permesso, sempre in cara resa legale, entro 15 giorni dalla richiesta. Il permesso può essere utilizzato solo dall'intestatario, non è trasferibile ed è valido solo se accompagnato da un valido documento d'identità personale.

2) E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti.

3) E' consentito l'accesso agli animali da affezione solamente se condotti al guinzaglio dai proprietari i quali saranno obbligati a raccogliere eventuali deiezioni e prevenire danni a persone o cose.

### **Articolo 48** **Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza comunicazione dei concessionari;
  - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - l) qualsiasi attività commerciale;
  - m) entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, ad eccezione di quanto previsto dall'art.47 c.1 e salvo che in ragione di lavori autorizzati da eseguirsi nel cimitero. L'uso di tali mezzi deve essere limitato allo stretto indispensabile;
  - n) abbandonare dopo l'uso, fuori delle collocazioni previste, gli innaffiatoi messi a disposizione dei visitatori;
  - o) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro, che saranno rimossi e destinati a rifiuto;
- 2) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 49** **Riti funebri**

- 1) Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

#### **Articolo 50** **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe**

- 1) Sulle sepolture nei campi comuni e nelle sepolture private singole o doppie, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previsti dal presente regolamento e previo il nulla osta del Responsabile dei servizi cimiteriali di cui all'art.69.
- 2) Ogni sepoltura deve riportare le generalità del defunto con la data di nascita e la data di morte. Per la loro installazione non è necessaria alcuna autorizzazione.
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 4) E' consentito il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo. E' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **Articolo 51**

### **Fiori e piante ornamentali**

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi, le piante ornamentali e le corone floreali collocate sulle tombe in occasione dei funerali, non appena iniziano ad appassire, devono essere tolti a cura dei famigliari. Qualora non vi provvedano gli interessati, il personale comunale provvederà direttamente alla loro rimozione.
- 2) Nelle sepolture ad inumazione, i privati possono piantumare solamente arbusti nani di altezza massima di cm 100. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su semplice invito dell'ufficio competente. In caso di rifiuto, il Comune potrà provvedere d'ufficio alla rimozione, previo avviso da esporsi alla bacheca cimiteriale ed all'albo on line del comune, per almeno 30 giorni, affinché gli interessati possano per tempo provvedervi autonomamente, salvo il caso in cui il fatto non sia di pregiudizio alla sicurezza dei visitatori o degli operatori, nel qual caso il comune provvede immediatamente alla rimozione d'ufficio, dandone successiva comunicazione sulla bacheca cimiteriale ed all'albo on line del comune, per almeno 30 giorni.
- 3) In ogni cimitero il Comune provvede a periodici sfalci ed all'eliminazione delle erbe.
- 4) In ogni cimitero o all'esterno di esso, il Comune provvede al posizionamento di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

## **Articolo 52**

### **Materiali ornamentali**

- 1) Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il Responsabile dei servizi cimiteriali, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Pretorio e sulla bacheca del Cimitero per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4) Il Comune conserva gli oggetti rimossi per ulteriori 60 giorni, libera dalla responsabilità di eventuali danneggiamenti in corso di rimozione o conservazione, tenendoli a disposizione degli interessati. Trascorso invano tale periodo il comune ha disponibilità degli oggetti ai fini della loro messa a rifiuto.

## **Articolo 53**

### **Rifiuti prodotti nel cimitero**

- 1) Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e quindi devono essere smaltiti nel rispetto della relativa normativa.

2) I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I**

### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Articolo 54**

#### **Sepulture private**

1) La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepulture di cui all'art.30 comma b) e art.32 comma 1). Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

2) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- la persona o le persone del concessionario o, nel caso di Enti e collettività la persona che ha la rappresentanza;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- la tariffa da corrispondere per la concessione.

3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepulture per tumulazioni individuali (loculi salma, ossari, nicchie cinerarie);

4) Il Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale può concedere in uso aree per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;

5) Il Comune può concedere in uso, aree per inumazione singola o doppia.

6) La concessione di sepulture individuali (loculi salma/ossari, aree per inumazioni singole o doppie), ha luogo solo in occasione della sepoltura dei defunti cui sono destinate e riguardano esclusivamente defunti deceduti nel comune o residenti nel comune al momento del decesso.

E' inoltre possibile la sepoltura nel comune (campo comune o loculi salma/ossari) di persone non residenti, purché cancellati dall'anagrafe esclusivamente perché ospiti in case di cura o case di riposo ubicate in altri comuni o iscritte all'A.I.R.E.

7) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento della tariffa vigente;

8) Secondo le disponibilità, è possibile rilasciare una sola concessione relativa ad aree ad inumazione singole, doppie o tombe di famiglia, mentre è data la possibilità di ottenere più concessioni, qualora ricorrano i requisiti, per le sepulture in loculi salma o ossari.

#### **Articolo 55**

#### **Durata delle concessioni**

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- 2) La durata è fissata:
  - in [99] anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - in [30] anni per i loculi ossario e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - in [20] anni per il rinnovo dei loculi ossario e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - in [35] anni per i loculi salma individuali;
  - in [30] anni per le aree ad inumazione individuali o doppie.
- 3) A richiesta e' consentito il rinnovo della concessione, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Qualora il concessionario fosse deceduto, hanno titolo al rinnovo della concessione i parenti ed affini nel grado più prossimo, individuati secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile, che non siano titolari di altra concessione, fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge ed in secondo luogo dei figli. Il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso del requisito, che nulla osta da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado di cui egli è stato designato quale rappresentante, che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che vi rinunciano.
- 4) L'Ufficio dei Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario o ad uno dei suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata.
- 5) Le concessioni trentennali di sepolture private singole o doppie in terra, dovranno essere rinnovate prima della scadenza, in caso di inumazione di nuovo cadavere in detta sepoltura, se gli anni rimanenti alla scadenza della concessione sono inferiori a 15 (quindici).
- 6) I loculi ossari contenenti resti ossei, ad eccezione di quanto previsto dall'art.32 c.4, potranno essere rinnovati una sola volta per un periodo di anni 20 qualora la disponibilità lo consenta.
- 7) Qualora il concessionario non provveda entro 1 anno dalla data di scadenza della concessione al rinnovo e pagamento della tariffa, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione stessa.

## **Articolo 56**

### **Modalità di concessione**

- 1) Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e per quanto riguarda i loculi salma ed i nuovi loculi ossari, vengono assegnate per ordine numerico progressivo delle sepolture disponibili;
- 2) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 3) La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 4) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

## **Articolo 57**

### **Uso delle sepolture private**

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private é riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che dal 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990, n. 285 la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- 3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5) Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, con le stesse modalità di cui al 4° comma, la tumulazione o l' inumazione di cadaveri di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari stessi.
- 6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme e' nullo di diritto.

#### **Articolo 58** **Manutenzione delle sepolture**

- 1) I concessionari di sepolture hanno l'obbligo di provvedere, a loro cura e spesa, per tutta la durata della concessione, alla decorosa conservazione, riparazione e pulizia delle lapidi, dei monumenti ed in genere dei manufatti posti sulle sepolture stesse, ivi compresa la pulizia delle iscrizioni.
- 2) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

#### **Articolo 59** **Costruzione dell'opera - Termini**

- 1) Le concessioni in uso per la costruzione di tombe di famiglia, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione della determina dirigenziale di assegnazione, pena la decadenza e la restituzione del solo 50% della tariffa pagata per la concessione.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3) Per motivi da valutare dal Responsabile di servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.



**CAPO II**  
**DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

**Articolo 60**  
**Divisione, Subentri**

- 1) Limitatamente alle tombe di famiglia più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 2) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 3) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 4) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 5) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- 6) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente articolo 57 sono tenuti a darne comunicazione al competente ufficio cimiteriale entro 12 mesi dalla data di decesso, comunicando nel contempo la persona designata da tutti gli aventi titolo, quale rappresentante della concessione del comune per gli anni rimanenti alla scadenza della concessione stessa. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio, scegliendolo tra gli aventi diritto, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

**Articolo 61**  
**Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

- 1) Il Comune accetta la richiesta di rinuncia delle concessioni cimiteriali di durata inferiore a 99 anni, solo nel caso in cui il concessionario o l'avente titolo abbia provveduto, a proprie spese e nei modi previsti, alla liberazione della sepoltura da cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri.
- 2) In caso di rinuncia alla concessione, il rinunciatario avrà diritto al rimborso del 50% del puro costo della tariffa pagata solo se la rinuncia avviene entro cinque anni dall'inizio della concessione. Trascorsi i cinque anni il rinunciatario non avrà diritto ad alcun rimborso.
- 3) Il rimborso di cui al comma 2 spetta unicamente al concessionario originario e non agli eventuali eredi.

## **Articolo 62**

### **Rinuncia a concessione di aree libere destinate alla costruzione di tombe di famiglia**

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere destinate alla costruzione di tombe di famiglia, quando non siano state ancora eseguite le opere necessarie alla tumulazione, quindi entro il termine previsto dall'art.59 . In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso dell'80% della tariffa pagata.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **Articolo 63**

### **Rinuncia a concessione novantanovenale di aree con parziale o totale costruzione**

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 4° comma dell'art. 54, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.
- 2) In caso di rinuncia a concessione novantanovenale spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, un rimborso pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- 3) In caso di concessione perpetua, non spetterà alcun rimborso.
- 4) La rinuncia alla concessione relativa ad un'area in cui sorge un manufatto eretto dal concessionario originario, implica il trasferimento al demanio comunale del manufatto con diritto unicamente al rimborso, nei modi previsti dal comma 2, della tariffa relativa alla concessione dell'area. In tal caso, spetterà al comune l'onere di liberare la sepoltura che potrà essere concessa ad altri soggetti richiedenti, i quali si assumeranno l'obbligo di eseguire gli interventi edilizi eventualmente necessari al ripristino del manufatto con pagamento della tariffa inerente la concessione novantanovenale ed il pagamento di una tariffa per ogni loculo esistente sul manufatto.

## **CAPO III**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

## **Articolo 64**

### **Revoca**

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.

3) Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale per il periodo di 60 giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Articolo 65 Decadenza**

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;

d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) ed d) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili.

3) In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

5) L'area ed i manufatti per la cui concessione è stata dichiarata decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario nei cui confronti è stato emanato il provvedimento, sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura del Comune le opere di rimessa in pristino od adeguamento dallo stesso ritenute necessarie e dopo aver provveduto alla traslazione di eventuali cadaveri, resti o ceneri.

### **Articolo 66 Estinzione**

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà' il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **Articolo 67**

#### **Concessioni perpetue**

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione, ma possono essere revocate come previsto dall'art. 92, paragrafo 2) del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

### **Articolo 68**

#### **Vigilanza del Comune**

- 1) Nessuna operazione cimiteriale può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale, a richiesta del concessionario.
- 2) Il Comune esercita la vigilanza non solo ai fini della Polizia Mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso ed alla trasmissione dello stesso.

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### **Articolo 69**

#### **Opere di costruzione o installazione lapidi all'interno dei cimiteri**

- 1) Per l'installazione di lapidi e/o copritombe, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ai sensi della legge n.19 dell'11 novembre 2009 è necessario distinguere:
  - a) opere di costruzione di tombe di famiglia o per collettività;
  - b) installazione di lapidi e/o copritombe nei fondi a rotazione o nelle concessioni trentennali;Nel primo caso il concessionario dovrà inoltrare apposita segnalazione certificata di inizio attività al comune di Grado (Area Urbanistica) allegando l'asseverazione, il progetto e la relazione tecnica dei lavori.

Nel secondo caso non è richiesta alcuna autorizzazione da parte del Comune. Il concessionario dovrà unicamente comunicare, utilizzando il modulo allegato al presente regolamento, l'inizio dei lavori. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, acquisita la comunicazione, disporrà per il nulla osta all'inizio dei lavori richiesti.

- 3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, non occorre alcuna comunicazione;
- 4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5) All'interno del cimitero è in genere vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Per particolari e giustificati motivi gli uffici comunali competenti possono autorizzarne l'esecuzione in loco individuando l'area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge e necessarie per garantire l'assoluta incolumità di cose o persone.
- 6) Possono accedere in cimitero, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, gli automezzi delle ditte ammesse a lavorarvi.
- 7) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 8) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art.48.

## **Articolo 70 Responsabilità**

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

## **Articolo 71 Materiali di scavo**

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## **Articolo 72 Orario di lavoro**

- 1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato in base all'orario di apertura e chiusura del cimitero.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, o in altro orario, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

### **Articolo 73**

#### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1) Nel periodo compreso fra il 24 ottobre ed il 05 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti, è fatto divieto a tutte le imprese l'inizio e/o l'esecuzione di lavori. Le imprese dovranno quindi sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti ed a ripulire le aree interessate. Eventuale deroga potrà essere concessa sulla base delle motivazioni fornite, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

### **Articolo 74**

#### **Vigilanza**

- 1) Il Custode del cimitero controlla che le imprese autorizzate siano in possesso del prescritto nulla osta di cui all'art.69 e segnala la mancanza dello stesso al Responsabile del Servizio Cimiteriale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di legge.
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale esegue controlli periodici, al fine di verificare la regolare esecuzione delle opere in base a quanto prescritto dal presente Regolamento..

### **Articolo 75**

#### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

- 1) Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2) Altresì il personale dei cimiteri e' tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò' possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4) Salvo che il fatto non costituisca violazione o reato più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti, costituisce violazione disciplinare.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 76**

#### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

- 1) All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, esecutiva, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione o inumazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

#### **Articolo 77**

#### **Mappa**

- 1) Presso l'ufficio dei servizi cimiteriali, è tenuto (con mezzi informatici), un registro, denominato mappa, sul quale vengono annotate le sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere assegnato ad ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Articolo 78**

#### **Annotazioni in mappa**

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.



## **Articolo 79**

### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e Schedario dei defunti**

- 1) Il custode del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2) Lo schedario anagrafico dei defunti, è tenuto, con mezzi informatici e cartacei .

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 80**

### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno efficacia per quanto applicabili, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Il Regolamento di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

## **Articolo 81**

### **Cautele**

1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **Articolo 82**

### **Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

- 1) Spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

**Articolo 83**  
**Concessioni pregresse**

1) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

**Articolo 84**  
**Sepulture private e/o tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.